



Regolamento su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di ricerca (emanato con D.R. n. 755/10 del 2.8.2010, modificato con D.R. n. 1108/10 del 29.11.2010, modificato con D.R. n. 26/20 del 15.01.2020)

REGOLAMENTO DI ATENEO SU CONTRIBUZIONE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI PER RECLUTAMENTO PERSONALE E PER DOTTORATI DI RICERCA

Art. 1

In applicazione dell'art. 43 - comma 4 - della legge 27.12.1997, n. 449 è stabilito il pagamento di un contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dall'Università degli Studi della Tuscia per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato, per la partecipazione a concorsi di dottorato di ricerca nonché per i corsi universitari di formazione e abilitazione alla professione di docente (TFA). Il predetto contributo è finalizzato al parziale rimborso delle spese di istruttoria e di segreteria sostenute ed all'incremento delle risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, in misura non superiore al 30%. Il contributo versato non è comunque rimborsabile.

Art. 2

Il contributo di cui all'articolo precedente, la cui misura è fissata dal Consiglio di Amministrazione, è versato sul conto corrente postale intestato all'Università degli Studi della Tuscia, secondo le modalità indicate nel bando e specificando nella causale di versamento "Contributo partecipazione concorsi". La ricevuta del versamento del contributo dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 3

Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che dichiarano di rientrare nella condizione di indigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione sullo stato dichiarato.